



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LATINA

C.F. 80007270590

Via Sabaudia, 73

04100 Latina

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER
LA PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Approvato dal Comitato di Gestione il 1.08.2019

Revisioni	Data	Descrizione	Controllato Verificato	Approvato
0	31.03.11	1^ Edizione	ODV	Comitato Gestione Consiglio Generale
1	28.04.2011	Revisione generale	ODV	Ufficio di Presidenza
2	10.05.11	Revisione Paragrafo 2.5	ODV	Ufficio di Presidenza



				Firmato il 6.06.2011
3	04.10.11	Agg. Reati ambientali	ODV	Ufficio di Presidenza Consiglio Generale
4	14.03.12	<i>Integrazione Procedura PO1</i>	ODV	Ufficio di Presidenza
5	01.02.13	Agg. reati: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Legge Anticorruzione	ODV	Comitato Gestione Consiglio Generale
6	15.02.14	<i>Integrazione procedure PO 12- 13-14-15</i>	ODV	Ufficio di Presidenza
7	23.03.15	Agg. reati (modifica art. 416 ter c.p., "Scambio elettorale politico-mafioso "Adescamento dei minorenni", modifica artt.li 600 e 601 c.p.. - autorinciclaggio)	ODV	Comitato Gestione Consiglio Generale
8	17.09.15	Agg. reati	ODV	Comitato Gestione Consiglio Generale
9	1.08.2019	Agg. reati	ODV	Comitato di Gestione

SOMMARIO

SOMMARIO	3
LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	6
PARTE GENERALE DEL MODELLO 231/2001	8
SEZIONE I – IL D.LGS. N. 231/2001	9
1. <i>Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante</i>	9
2. <i>Le sanzioni comminate dal Decreto</i>	10
3. <i>Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa</i>	11
4. <i>Le Linee Guida di Confindustria</i>	12
SEZIONE II – IL MODELLO DELLA CASSA EDILE DI LATINA	14
1. <i>La Cassa Edile della Provincia di Latina</i>	14
2. <i>Le attività</i>	14
3. <i>La costruzione del Modello</i>	15
4. <i>L'adozione del Modello e le successive modifiche</i>	16
5. <i>Elementi fondamentali del modello</i>	16
6. <i>Codice Etico</i>	17
7. <i>Il Whistleblowing</i>	17
8. <i>Percorso Metodologico di Definizione del Modello: individuazione delle attività e dei processi a rischio – valutazione e individuazione dei presidi</i>	19
9. <i>Sistema di controllo interno</i>	21
10. <i>Parti speciali per la prevenzione dei reati rilevanti in ambito 231</i>	21
SEZIONE III – AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO	23
1. <i>Il sistema in linea generale</i>	23
2. <i>Il sistema di deleghe e procure</i>	23
3. <i>I processi strumentali cd. di provvista</i>	24
4. <i>I rapporti con Soggetti Terzi: principi generali di comportamento</i>	25
5. <i>I rapporti con Soggetti Terzi: clausole contrattuali</i>	26
SEZIONE IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	27
1. <i>Organismo di Vigilanza</i>	27
2. <i>Durata in carica, decadenza e revoca</i>	27
3. <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	28
4. <i>Reporting dell'OdV verso il vertice della Cassa Edile</i>	30
5. <i>Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie</i>	31
6. <i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	32
SEZIONE V – LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	34
1. <i>Premesse</i>	34
2. <i>La comunicazione iniziale</i>	34
3. <i>La formazione</i>	34
4. <i>Informazione ai Soggetti Terzi</i>	35
SEZIONE VI – IL SISTEMA SANZIONATORIO	36
1. <i>Premesse</i>	36
2. <i>Sanzioni per il personale dipendente</i>	36
3. <i>Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti</i>	38
4. <i>Misure nei confronti degli apicali</i>	39
5. <i>Misure nei confronti dei componenti del Comitato di Gestione</i>	39
6. <i>Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della società di Revisione</i>	39
7. <i>Misure nei confronti dei Membri dell'OdV</i>	40

8. Misure nei confronti dei Soggetti Terzi	40
LE PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231	41
SEZIONE VII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	42
1. I Reati	42
2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	47
3. Attività sensibili	47
4. Il sistema in linea generale	48
5. Principi generali di comportamento	48
6. Principi procedurali generalmente applicabili	49
7. Principi procedurali specifici	50
8. Il sistema di controllo specifico	53
SEZIONE VIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI	54
1. I Reati	54
2. Attività sensibili	60
3. Il sistema in linea generale	61
4. Principi generali di comportamento	62
5. Principi procedurali specifici	64
6. Il sistema di controllo specifico	65
SEZIONE IX – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA	66
1. I Reati	66
2. Attività sensibili	70
3. Il sistema in linea generale	71
4. Principi generali di comportamento	71
5. Principi procedurali specifici	72
6. Il sistema di controllo specifico	73
SEZIONE X – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	74
1. I Reati	74
2. Attività sensibili	76
3. Il sistema in linea generale	76
4. Principi generali di comportamento	77
5. Principi procedurali specifici	77
6. Il sistema di controllo specifico	78
SEZIONE XI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DEI REATI TRANSNAZIONALI E DEI DELITTI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	79
1. I Reati	79
2. Attività sensibili	89
3. Il sistema in linea generale	90
4. Principi generali di comportamento	90
5. Principi procedurali specifici	90
6. Il sistema di controllo specifico	91
SEZIONE XII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	92
1. Il Reato	92

2. Attività sensibili	92
3. Il sistema in linea generale	93
4. Principi generali di comportamento	93
5. Il sistema di controllo specifico	93
SEZIONE XIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	94
1. I Reati	94
2. Principi generali	95
3. Il sistema in linea generale	95
4. Attività e processi sensibili	96
5. Misure di prevenzione dei reati	96
6. Sistema di controllo specifico	96
SEZIONE XIV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI	98
1. I Reati	98
2. Principi generali	107
3. Il sistema in linea generale	107
4. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali	107
5. Principi generali di comportamento	107
SEZIONE XV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	109
1. Il Reato	109
2. Attività sensibili	110
3. Il sistema in linea generale	110
SEZIONE XVI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	111
1. I Reati	111
2. Attività sensibili	114
3. Sistema di controllo	115

LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

All'interno del presente documento valgono le seguenti definizioni:

- **"Allegato/i"**: gli Allegati del Modello;
- **"Area/e"**: le aree funzionali in cui è strutturata ed organizzata la Cassa, per come identificate negli Allegati;
- **"Cassa Edile"** e/o **"Cassa Edile di Latina"**: Cassa Edile della Provincia di Latina;
- **"Codice Etico"**: il Codice Etico adottato dalla Cassa Edile;
- **"Collegio Sindacale"**: il Consiglio Sindacale della Cassa Edile;
- **"Decreto o D. Lgs. n. 231/01"**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*;
- **"Destinatari"**: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cassa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a); c) i consulenti esterni e tutti coloro ai quali il presente Modello è rivolto;
- **"Ente"** e/o **"Enti"**: i soggetti di cui all'art. 1 del Decreto;
- **"Linee Guida"**: le Linee Guida della Commissione Nazionale Cassa Edile (approvate in data 1 dicembre 2010) per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvati dal Ministero di Grazia e Giustizia e le Linee Guida di Confindustria (approvate in data 7 marzo 2002, per come successivamente modificate);
- **"Modello"**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato e aggiornato dalla Cassa Edile;
- **"Organi Sociali"** e/o **"Organi"**: il Comitato di Gestione, il Comitato di Presidenza, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- **"Organismo di Vigilanza / OdV"** : Organismo istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nominato dal Comitato di Gestione e deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento;
- **"Parte Generale"**: la parte del Modello introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/01, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Cassa Edile, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
- **"Parte Speciale"**: la parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/01 e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Cassa Edile;
- **"Processo/i sensibile/i"**: i processi e le attività considerate a rischio reato ai sensi del Decreto nell'ambito delle aree sensibili;

- **“Soggetti Apicali”**: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo. Sono Soggetti Apicali: i componenti del Comitato di Gestione, con particolare riferimento al Presidente e al Vice Presidente, il Direttore nonché chiunque, anche di fatto, esercita poteri di direzione;
- **“Soggetti Sottoposti”**: le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali, indipendentemente dal rapporto contrattuale instaurato con la Cassa Edile;
- **“Soggetti Terzi”**: i fornitori, le Casse Edili diverse dalla Cassa Edile, i consulenti e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Cassa e agisca nel suo interesse e/o vantaggio;
- **“Whistleblowing”**: qualsiasi segnalazione, *ex art. 6, comma 2-bis, lett. a)* del D.Lgs 231/01, di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’Ente, effettuate dai soggetti e nelle modalità indicate dalla norma.



PARTE GENERALE DEL MODELLO 231/2001

SEZIONE I – IL D.LGS. N. 231/2001

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016)
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001; [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016)
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001; articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 Gennaio 2019)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016)
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-*bis*.1, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)
- Reati societari (Art. 25-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38/2017)

- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-*quater*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinquies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L. n. 236/2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 Luglio 2017)
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-*sexies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-*septies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-*octies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009)
- Reati ambientali (Art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001; articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. 231/2001; articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 Maggio 2019)
- Delitti tentati (Art. 26, D.Lgs. n. 231/2001)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013 per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016, per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale)

2. Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;

- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'Ente il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'Ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

3. Condizione esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. Le Linee Guida di Confindustria

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato la prima edizione delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001".

Tali Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti anche in conseguenza dell'ampliamento delle categorie di reati presupposto; l'ultimo aggiornamento risale a marzo 2014.

Nella predisposizione del proprio Modello, la Cassa Edile si è ispirata alle Linee Guida emesse da Confindustria che individuano alcuni concetti di rilievo, nella costruzione dei Modelli, che possono essere così schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore dell'Ente sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di adeguate procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "dolosi" sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "colposi" sono:

- codice etico;
- struttura organizzativa (in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio per la sicurezza.

Tali componenti devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- Individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Obblighi di informazione all’Organismo di Vigilanza;
- Possibilità, nell’ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- in ogni controllata deve essere istituito il proprio Organismo di Vigilanza con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all’organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni);
 - l’Organismo di Vigilanza istituito presso la controllata potrà avvalersi, nell’espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l’analogo organismo della capogruppo, sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con la stessa;
 - i dipendenti dell’Organismo di Vigilanza della capogruppo, nell’effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumono la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’Organismo di Vigilanza di quest’ultima, con i vincoli di riservatezza di un consulente esterno

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee Guida sono in continua fase di aggiornamento.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell’Ente, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

SEZIONE II – IL MODELLO DELLA CASSA EDILE DI LATINA

1. La Cassa Edile della Provincia di Latina

La Cassa Edile della Provincia di Latina, è un ente non commerciale senza fini di lucro a cui viene affidata l'attuazione di alcuni istituti e norme contrattuali nazionali e provinciali.

La Cassa Edile della Provincia di Latina è stata costituita il 30 aprile 1962 dalla Associazione Industriali di Latina Sezione Costruttori Edili e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil di Latina, sulla base di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Edilizia-Industria.

È l'ente per l'attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'Ance, Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal – Uil, Filca – Cisl, Fillea – Cgil) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra l'Associazione Provinciale degli Industriali di Latina – Sezione Edili e la Feneal – Uil, Filca – Cisl, Fillea – Cgil della Provincia di Latina.

Gli uffici e la sede legale si trovano a Latina (LT) Via Sabaudia, 73.

La Cassa Edile di Latina è costituita dai seguenti organi:

- Il Comitato di Presidenza: composto da due membri, Presidente e Vice Presidente, nominati, rispettivamente, uno dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro, l'altro dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

- Il Comitato di Gestione: che provvede all'amministrazione e gestione della Cassa. E' composto da 12 componenti ed è deputato al piano previsionale di entrate e uscite, alla predisposizione del bilancio consuntivo nonché all'assunzione e licenziamento del personale della Cassa.

- Il Consiglio Generale: cui spetta esaminare il piano previsionale di entrate e uscite, nonché approvare il bilancio consuntivo della Cassa. Allo stesso spetta decidere sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti alla Cassa, dai datori di lavoro e lavoratori, in materia di contributi e prestazioni.

- Il Collegio Sindacale: cui spettano i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 codice civile.

2. Le attività

La Cassa Edile di Latina, svolge le funzioni tipiche della Cassa Edile, ovvero espleta attività a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano nel territorio della Provincia di Latina le attività edilizie e affini, per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi degli artt. 34 e 62 dei contratti collettivi nazionali di lavoro 24/7/1959 e del 26/7/1961 per gli operai addetti alle industrie edilizie e affini, nonché ai sensi degli artt. 3 e 5 del contratto integrativo di lavoro 28/11/61 della provincia di Latina.

La Cassa Edile, gestita pariteticamente dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresenta un importante strumento nel comparto delle costruzioni, un settore in cui i

rapporti di lavoro sono spesso caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale e da una forte frammentazione temporale ed imprenditoriale.

La Cassa Edile garantisce ai lavoratori iscritti la continuità di alcuni trattamenti contrattuali, ma consente anche di realizzare un'ampia serie di prestazioni integrative sul piano previdenziale ed assistenziale.

Oltre alla gestione degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, la gestione dell'anzianità professionale edile ordinaria ed i rimborsi contrattuali alle imprese per le integrazioni di malattia e infortunio, la Cassa Edile della Provincia di Latina, finanziata con la contribuzione congiunta di imprenditori e lavoratori, provvede ad erogare le seguenti assistenze extracontrattuali:

- rimborso per protesi acustiche oculistiche ortopediche e dentarie;
- sussidio per emodializzati;
- indennità per infortuni extra professionali;
- assegno funerario;
- buoni libro e borse di studio per scuole medie ed università;
- premio di inserimento nel settore edile;
- viaggi studio per i figli dei lavoratori.

La Cassa Edile, oltre a mutualizzare le diverse prestazioni previste dalle norme contrattuali e dagli accordi territoriali, garantisce il puntuale ottemperamento degli adempimenti che derivano dalle norme stesse, con il compito di semplificarli e gestire la concorrenza leale tra le imprese che operano nel campo dell'edilizia, assicurando la trasparenza del settore.

Dal 1° gennaio 2006 il legislatore ha affidato alle Casse Edili anche il compito di rilasciare il Durc, Documento Unico di Regolarità Contributiva, un valido strumento per contrastare il lavoro irregolare.

La Cassa inoltre, tra le altre mansioni, svolge l'importante funzione di "banca dati" del settore edile e per tutte quelle informazioni che vengono raccolte sull'andamento occupazionale del comparto.

3. La costruzione del Modello

Ai fini della stesura del Modello, ai sensi del D.Lgs. 231/01, si è proceduto ad una dettagliata analisi delle aree di rischio e delle attività c.d. sensibili (attività di "Mappatura dei Rischi").

L'attività ha previsto l'esame della documentazione già prodotta dalla Cassa Edile nell'ambito delle attività da essa svolte e dei documenti organizzativi disponibili nonché lo svolgimento di un ciclo di interviste delle figure chiave della Cassa Edile individuate in base all'organigramma.

L'attività è consistita nell'analizzare i principali processi della Cassa e nell'identificare in quali di questi fossero configurabili, in astratto, una o più ipotesi di reato di cui al decreto legislativo 231/2001 nonché nell'individuare i presidi posti a tutela di ogni singola attività, nella specie le procedure.

Tale attività propedeutica ha permesso la stesura e la conseguente futura adozione dell'attuale Modello.

4. L'adozione del Modello e le successive modifiche

La Cassa, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel proprio contesto, ha quindi approvato, con delibera del Comitato di Gestione datata 31 marzo 2011, la prima versione del Modello e, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, lo ha più volte aggiornato come da tabella di cui sopra.

La presente versione del Modello è stata infine approvata con delibera del Comitato di Gestione in data 1.08.2019.

Attraverso l'adozione del Modello, la Cassa intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Cassa;
- consentire alla Cassa, grazie ad un sistema strutturato di gestione della Cassa e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere l'attenzione e la particolare sensibilità della Cassa verso le tematiche di *compliance* normativa.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Comitato di Presidenza, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale, le Parti Sociali e, in ogni caso, per tutti coloro che rivestono, in Cassa Edile di Latina, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, per i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Cassa.

Il Comitato di Gestione, impegnandosi al rispetto del Modello, sempre in data 31 marzo 2011, ha provveduto ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza, attribuendo allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

La composizione dell'attuale OdV risulta da delibera del Comitato di Gestione del 8 settembre 2017.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale, nonché quelle riguardanti Processi Sensibili e procedure specifiche, sono rimesse alla competenza del Comitato di Gestione.

5. Elementi fondamentali del modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da Cassa Edile di Latina nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un'attività di individuazione dei processi e delle attività a rischio di commissione del reato (processi e attività "sensibili") - nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le occasioni, le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, degli specifici standard di controllo e delle eventuali azioni correttive da attuare, formalizzata nella documentazione descrittiva delle singole Aree e nel documento di "Risk Assessment";

- la descrizione di specifiche misure di prevenzione dei reati poste a presidio delle attività e dei processi sensibili, formalizzata nelle sezioni di Parte speciale dedicate a ciascuna delle macro-categorie di reato, declinate nel Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001, risultate rilevanti nella realtà della Cassa;
- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

6. Codice Etico

La Cassa, sensibile all’esigenza di improntare lo svolgimento delle attività della Cassa al rispetto del principio di legalità, con delibera del 1.08.2019, ha adottato il Codice Etico, anche facendo riferimento alle “Linee Guida”, con il quale si è inteso affermare l’impegno ad attuare, in maniera coerente, le più alte norme etiche e giuridiche. Lo stesso Codice Etico, in data 1.08.2019, è stato successivamente inviato a mezzo PEC a tutti i membri degli organi sociali della Cassa Edile.

Il Codice Etico sancisce una serie di regole di “deontologia della Cassa” che la Cassa riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte sia dei propri organi della Cassa e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.

7. Il Whistleblowing

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha previsto l’integrazione dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01, al fine di prevedere la tutela dei soggetti che segnalino un fatto illecito del quale siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.

Per “whistleblowing” si intende, ai sensi dell’art. 6, comma 2-*bis* del D.Lgs. 231/01, qualsiasi segnalazione circostanziata riguardante sospette condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Cassa. Oggetto della segnalazione può dunque essere uno qualunque dei reati indicati nella parte speciale del seguente Modello.

Destinatari della norma sono i soggetti indicati all’art. 5, comma 1, lett. a) e cioè:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Al fine di consentire dette segnalazioni, la norma prevede l'istituzione di uno o più canali idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle operazioni di gestione della segnalazione, dei quali almeno uno con modalità informatiche. Le specifiche regole e modalità volte a garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante sono indicate dettagliatamente nell'apposita procedura adottata dalla Cassa.

Destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni possono essere inviate a questo secondo due modalità:

- indirizzo di posta elettronica: odv@cassaedilelatina.it tramite modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante (a tal fine, si consiglia di non utilizzare l'account mail della Cassa);
- servizio postale; in tal caso, ai fini di garantire la riservatezza del segnalante occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Organismo di Vigilanza" e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

Sempre a tutela della riservatezza del segnalante, è prevista inoltre l'applicabilità del sistema disciplinare di cui al presente Modello anche nei confronti di chi viola le misure a tal fine preposte.

È vietato qualunque atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Il comma 2-*ter* prevede che l'adozione di misure discriminatorie possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'art. 6, al comma 3-*quater*, stabilisce poi che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cc., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, infine, è applicabile anche a coloro che effettuano, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

La Cassa perciò, al fine di adempiere agli obblighi in materia di Whistleblowing, si impegna ad adottare regole procedurali idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli autori di tali segnalazioni.

8. Percorso Metodologico di Definizione del Modello: individuazione delle attività e dei processi a rischio – valutazione e individuazione dei presidi

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente individui le attività della Cassa nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Cassa ha proceduto ad una analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del contesto nel quale essa è chiamata ad operare.

Nell'ambito di tale attività, la Cassa ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, individuando le figure dotate di poteri direttivi ("Direzioni") e ripartendo per aree funzionali le altre ("Funzioni Interne"), evidenziando poi per entrambe ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Detto documento è custodito presso la sede del Comitato di Gestione, disponibile per relativa consultazione.

Successivamente, la Cassa ha proceduto all'individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione del reato, nonché delle attività e dei processi nell'ambito dei quali possono essere realizzate condotte strumentali/funzionali alla commissione degli illeciti, sulla base delle informazioni raccolte dai referenti della Cassa che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di relativa competenza ("Risk Approach").

Per ogni attività e processo sensibile sono stati altresì individuati ed analizzati dal punto di vista documentale gli elementi e i sistemi di controllo già implementati dalla Cassa, al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati nel Schede relative a ciascuna Area di Attività, nonché nel documento "Risk Assessment", che illustrano nel dettaglio i profili di rischio relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

Tale documentazione è custodita dall'ufficio amministrativo, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile – per eventuale consultazione – al Comitato di Gestione, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato dalla Cassa Edile a prenderne visione.

Vengono di seguito riportate le macro-categorie di reato tra quelle previste dal Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001 che, al termine dell'analisi suddetta, risultano maggiormente rilevanti rispetto all'attività svolta da Cassa Edile di Latina:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
2. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
4. Reati societari (art. 25-*ter*);
5. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
6. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
7. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
8. Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
9. Impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno (art. 25-*duodecies*);
10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*).

L'analisi ha inoltre riguardato il rischio di commissione del reato in relazione anche alle seguenti macro-categorie di reato:

11. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*);
12. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 146/2006);

Non sono emerse attività sensibili per i seguenti Reati:

13. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
14. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1);
15. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater* 1);
16. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
17. Abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
18. Delitti in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
19. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*).

Ad ogni reato presupposto è stata poi attribuita una classe di rischio:

- a) Potenzialmente rilevante;
- b) Scarsamente rilevante;
- c) Non applicabile.

Nel dettaglio, un reato è ritenuto potenzialmente rilevante rispetto alle attività svolte dall'Ente qualora:

- Sono noti episodi in cui la commissione del reato ha causato un danno e/o
- Il pericolo esiste e può trasformarsi in un danno con una correlazione diretta e/o
- Il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità nell'Ente e/o
- Vi è un elevato livello di rischio di impatto che l'impresa deve gestire e governare e/o
- Esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato e/o
- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso Ente o in enti simili.

Un reato è invece ritenuto scarsamente rilevante rispetto alle attività svolte dall'Ente qualora:

- Non sono noti episodi già verificati e/o
- L'evento può verificarsi solo in circostanze particolari e/o
- Il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa nell'Ente e/o
- Vi è un trascurabile livello di rischio di impatto e/o
- Il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate e/o
- Non si sono ancora verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso Ente o in enti simili.

Un reato è infine ritenuto non applicabile rispetto alle attività svolte dall'Ente qualora:

- Il reato previsto è difficilmente compatibile con l'attività svolta dall'Ente e/o
- L'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti e/o

- Vi è un rischio a livello di assenza di probabilità e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o
- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti e/o
- Non sono noti eventi o episodi già verificatisi.

Per un maggior dettaglio delle attività sensibili, delle Direzioni/Funzioni Interne coinvolte e dei presidi di controllo in essere presso la Società, si rinvia all'esame della documentazione di cui sopra.

9. Sistema di controllo interno

Come sopra evidenziato, nella predisposizione del Modello e sulla base dei Processi risultati Sensibili, la Cassa ha riesaminato gli elementi e i sistemi di controllo in essere al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

In generale, il sistema di controllo esistente, che coinvolge ogni settore dell'attività, è risultato in grado di garantire – attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo – un opportuno livello di *compliance* normativa.

In particolare, le componenti del sistema di controllo sono:

- il quadro normativo, nazionale e sovranazionale, di riferimento e il CCNL;
- il Codice Etico;
- le procedure del Manuale Qualità;
- la struttura gerarchico-funzionale disegnata nell'organigramma;
- il sistema di deleghe e procure in vigore, che garantisce coerenza tra l'attribuzione formale dei poteri e il sistema organizzativo e gestionale adottato dalla Cassa, anche attraverso la segregazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio.

L'attuale sistema di controllo interno, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi di commissione reato, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse e nel salvaguardare il patrimonio della Cassa;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Cassa;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

10. Parti speciali per la prevenzione dei reati rilevanti in ambito 231

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività e dei processi sensibili, nonché delle attività e dei processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati, la Cassa, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha definito alcune parti speciali a prevenzione dei reati individuati nell'attività di analisi dei profili di rischio.

Le parti speciali, costituenti parte integrante del presente Modello, sono articolate e suddivise per ciascuna delle macro-categorie di reato riportate nel Capo I, Sez. III del Decreto e ritenute rilevanti nella realtà della Cassa. In particolare:

1. parte speciale per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. parte speciale per la prevenzione dei reati della societari;
3. parte speciale per la prevenzione dei reati di criminalità informatica;
4. parte speciale per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché del reato di autoriciclaggio;
5. parte speciale per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata e transnazionali e per la prevenzione dei delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
6. parte speciale per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
7. parte speciale per la prevenzione dei reati in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
8. parte speciale per la prevenzione dei reati ambientali;
9. parte speciale per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
10. parte speciale per la prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

SEZIONE III – AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO

1. Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Cassa deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Cassa deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, disposizioni e comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Cassa;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- i documenti che riguardano l'attività debbono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, tenendo anche conto di quanto previsto in merito dalle singole legislazioni applicabili;
- regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- disposizioni idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.

2. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività della Cassa.

Ai titolari di una funzione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Cassa rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, e
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Cassa;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di Funzioni Interne diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

3. I processi strumentali cd. di provvista

I Processi di Provvista sono quei processi di supporto alle attività di business, attraverso i quali in maniera diretta o indiretta, si possono eventualmente realizzare le condizioni per la commissione dei Reati.

Sono stati individuati procedure rilevanti che trovano nell'ambito del Sistema di controllo interno dell'Ente la loro regolamentazione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti processi:

1. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione sulla Cassa;
2. Gestione attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte dell'ente, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio (emissione DURC);
3. Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi;
4. Gestione delle risorse finanziarie, (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password;

5. Gestione dei servizi alle imprese, che include tutte le attività ed i servizi che la Cassa svolge in favore delle imprese iscritte;
6. Gestione dei servizi ai lavoratori iscritti alla Cassa, che include tutte le attività ed i servizi che la Cassa svolge in favore dei lavoratori;
7. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
8. Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta);
9. Gestione ambientale;
10. Gestione del sistema HSE, ovvero adempimento agli obblighi ex D.lgs 81/2008;
11. Selezione e assunzione del personale e gestione amministrativa del personale;
12. Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere; Gestione dei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio sindacale; Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
13. Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Comitato Direttivo, Comitato di Gestione, Collegio Sindacale);
14. Gestione delle risorse informatiche.

4. I rapporti con Soggetti Terzi: principi generali di comportamento

I rapporti con i Soggetti Terzi nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato, devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, del presente Modello e delle procedure del Manuale Qualità della Cassa, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Cassa.

I consulenti devono essere selezionati secondo i seguenti principi:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Cassa, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che risultino condannati per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea

- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati; in ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;
- con riferimento alla gestione finanziaria, la Cassa attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici della Cassa e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale; tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

5. I rapporti con Soggetti Terzi: clausole contrattuali

I contratti con i Soggetti Terzi devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che regolino:

- l'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati dalla Cassa, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Cassa stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Cassa in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza; tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- l'impegno, per i Soggetti Terzi stranieri a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (*Corporate Liability*), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle relative Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività.

SEZIONE IV – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

1. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'Ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Cassa, riferendo periodicamente al Comitato di Gestione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Comitato stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, con delibera del Comitato di Gestione dell'8 settembre 2017, è stata formalizzata la nomina dell'attuale membro unico dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la selezione del membro dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'attività di *reporting* direttamente al Comitato di Gestione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispone il componente dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, l'Organismo garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale.

2. Durata in carica, decadenza e revoca

L'OdV è nominato dal Comitato di Gestione mediante delibera validamente adottata.

Il Comitato di Presidenza e il Comitato di Gestione individuano i soggetti in possesso delle caratteristiche per svolgere tale ruolo di controllo interno alla Cassa Edile. La delibera di nomina dei componenti dell'OdV deve esplicitare le ragioni che presidiano alla scelta dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati i previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il componente dell'OdV può essere revocato per giusta causa, con delibera presa a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione. La giusta causa sussiste tutte le volte in cui il componente dell'OdV sia inadempiente agli obblighi previsti dal Modello o comunque adotti comportamenti gravemente lesivi dei principi di imparzialità, correttezza, trasparenza e rispetto delle esigenze operative dell'Ente.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione all'organo amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna dell'Ente, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Impregiudicato quanto precede, il componente dell'OdV ha facoltà di comunicare al Comitato di Gestione la propria volontà di rinunciare all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico, inviata con mezzi che garantiscano la prova della ricezione al Comitato di Gestione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, il Comitato di Gestione provvederà, senza indugio, alla sostituzione, con apposita delibera.

Salvo il caso della revoca per giusta causa, il componente dell'OdV uscente sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Comitato di Gestione in sua sostituzione. Il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza nominato in sostituzione dura in carica il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il precedente.

Il Comitato di Gestione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'Organismo di Vigilanza ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

L'eventuale remunerazione spettante al componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Comitato di Gestione. Al componente dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

- verificare l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;

- verificare l'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell'Ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- segnalare al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello;
- segnalare al Comitato di Gestione ed al Consiglio Generale, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, laddove presenti;
- verificare periodicamente la Mappatura dei Rischi al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici atti posti in essere dall'Ente, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili;
- valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando le competenze aziendali per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- coordinarsi con le altre Funzioni Interne, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli Organi Sociali come sopra previsto.

A tal fine, l'OdV è dotato di un generale potere ispettivo ed ha libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dai Direttori : a) sugli aspetti dell'attività che possono esporre l'Ente al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Soggetti Terzi che operano per conto dell'Ente nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie dell'Ente.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni Interne;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- indicare ai Direttori, coordinandosi con la funzione Amministrazione, le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nell'Ente, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle Funzioni Interne e, ove necessario, l'organo dirigente, nonché i Soggetti Terzi, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevano ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali

Il Comitato di Gestione ha assegnato all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo di euro 5.000,00. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente dal Comitato di Gestione.

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura, ad eccezione del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che l'ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

Qualora concorra nel compimento di taluni reati presupposto, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla disciplina penalistica, l'OdV risponderà a titolo di concorso nel reato

4. Reporting dell'OdV verso il vertice della Cassa Edile

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere, trasmessa anche al Collegio Sindacale;
- comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex. D.Lgs. 231/2001;

- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento dal Comitato di Gestione, dal Consiglio Generale e dal Collegio Sindacale, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV è domiciliato presso la sede della Cassa ove viene ricevuta e custodita ogni corrispondenza allo stesso indirizzata e dispone di una casella di posta elettronica all'indirizzo dedicato odv@cassaedilelatina.it. Il medesimo indirizzo, come specificato nell'apposito paragrafo, è utilizzato anche per le segnalazioni in materia di c.d. Whistleblowing.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi che costituiscono la Cassa, dei Soggetti Terzi in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Cassa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, uno qualsiasi dei Destinatari che venga a conoscenza di palesi violazioni del Codice Etico, comunque, sia testimone di comportamenti in generale non in linea con le regole prescritte dal Modello, ne deve dare immediata segnalazione all'OdV o, in alternativa, se il segnalante è un dipendente, al suo superiore gerarchico il quale provvederà a trasmetterla all'OdV.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'OdV, i componenti degli Organi della Cassa e, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Cassa Edile di Latina, i Soggetti Terzi effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nell'ambito del "Sistema Disciplinare";
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cassa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- la segnalazione dovrà essere preferibilmente in forma non anonima e potrà essere inoltrata attraverso vari canali tra i quali la posta elettronica all'indirizzo dedicato;

- eventuali segnalazioni anonime circostanziate (e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per approfondimenti.
- oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni Interne della Cassa nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito del rapporto con la PA;
 - eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.);
 - ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico della Cassa (trasmissione a cura del responsabile della funzione coinvolta);
 - verbali e rapporti di audit di terza parte;
 - altro relativo alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e dell'ambiente (lista infortuni, verbale incidente, nuove nomine, ispezioni particolari, budget e piano avanzamento ecc.).

Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall'OdV di concerto con le Funzioni Interne della Cassa competenti alla loro trasmissione.

6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al data base, oltre ai componenti dell'OdV, è consentito esclusivamente al Comitato di Gestione e ai Responsabili di Funzione che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi organi della Cassa di appartenenza.

Segue un elenco esemplificativo delle informazioni particolari da conservarsi nel database:

- ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti o delle concessioni dei quali la Cassa Edile è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;

- le notizie e la documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli della Cassa, del Modello o del Codice Etico con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni della Cassa nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema aggiornato di deleghe e procure;
- i verbali e i rapporti degli *audit* di terza parte;
- i documenti rilevanti predisposti dall'organizzazione preposta alla tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro (documenti di valutazione dei rischi, nomine degli RSPP, dei medici competenti, procedure d'emergenza, ecc.) e per l'ambiente (richieste di autorizzazioni, AIA, formulari, etc.).

SEZIONE V – LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Premesse

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Cassa garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Comitato di Gestione e con i responsabili delle altre Funzioni Interne di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

2. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è stata comunicata a tutte le risorse presenti in Cassa Edile al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta ricoprono una carica all'interno della Cassa Edile, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è svolta in maniera differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'Area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Cassa.

In particolare, devono essere garantiti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

- Soggetti Apicali, componenti dell'OdV e degli Organi che compongono la Cassa;
- dipendenti che operano in aree sensibili;
- dipendenti che non operano in aree sensibili.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello di organizzazione gestione e controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

4. Informazione ai Soggetti Terzi

I Soggetti Terzi devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Cassa Edile di Latina che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. Tale adempimento avviene tramite la previsione di idonee clausole 231 nei contratti con i Soggetti Terzi, nonché tramite pubblicazione sul sito della Cassa Edile dell'estratto del Modello e del Codice Etico.

SEZIONE VI – IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. Premesse

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione da parte dei Destinatari delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Cassa di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Cassa, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In ogni caso la Corte Costituzionale con sent. n. 220/1995 ha statuito che l'esercizio del potere disciplinare riferito allo svolgimento di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo e professionale deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato (formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento)

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi compresi protocolli, procedure o altre istruzioni della Cassa;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Cassa in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, rimesso alla Funzione e/o agli organi della Cassa competenti.

2. Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Cassa deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Cassa, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Cassa, così come previsto dal vigente CCNL.

Al personale dipendente (salvo specifiche eccezioni e differenze specificamente illustrate) possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo o rimprovero scritto;
- c) Multa;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) Licenziamento;
- f) Risoluzione del contratto di lavoro.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure della Cassa, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale;
 - violi, per mera negligenza, le procedure della Cassa, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa, il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;
 - violi le procedure della Cassa concernenti la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;
 - effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;

- e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento o della risoluzione del contratto di lavoro il dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
 - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Cassa non potrà in ogni caso adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Cassa.

3. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale Dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Sospensione dal lavoro;
- b) Licenziamento.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

4. Misure nei confronti dei Soggetti Apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui Soggetti Sottoposti gravante sui Soggetti Apicali comporterà l'assunzione, da parte della Cassa, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5. Misure nei confronti dei componenti del Comitato di Gestione

Nel caso di violazione del Codice Etico, del Modello, dei protocolli, delle procedure e delle policy della Cassa Edile e dei loro aggiornamenti da parte dei componenti del Comitato di Gestione, l'OdV informerà senza indugio l'Associazione territoriale della Provincia di Latina aderente all'A.N.C.E. e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Latina che hanno provveduto a nominarlo, il Consiglio Generale ed il Collegio Sindacale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Le eventuali sanzioni applicabili ai componenti del Comitato di Gestione possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, i componenti del Comitato di Gestione abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più componenti del Comitato di Gestione, presunto/i autore/i del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Cassa Edile, il Presidente o, in caso di conflitto, il Vice Presidente del Comitato di Presidenza dovrà procedere alla convocazione dell'Associazione territoriale della Provincia di Latina aderente all'A.N.C.E. e delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Latina che hanno provveduto a nominarlo per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6. Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della società di Revisione

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più componenti della società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Associazione territoriale della Provincia di Latina aderente all'A.N.C.E. e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Latina che hanno provveduto a nominarli, nonché il Consiglio Generale per le opportune valutazioni e provvedimenti.

Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile ed in particolare l'articolo 2400, 2° comma, c.c.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale o i componenti della società di Revisione abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Nel caso in cui le funzioni dell'OdV siano interamente attribuite al Collegio Sindacale, in caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o uno degli altri sindaci dovrà informare senza indugio l'Associazione territoriale della Provincia di Latina aderente all'A.N.C.E. e le Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Latina che hanno provveduto a nominarlo per le opportune valutazioni e provvedimenti.

7. Misure nei confronti dei Membri dell'OdV

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'OdV uno qualsiasi tra i membri del Comitato di Gestione informa il Comitato di Gestione il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'Organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. Misure nei confronti dei Soggetti Terzi

Ogni violazione da parte dei Soggetti Terzi delle regole di cui al presente Modello o del Codice Etico agli stessi applicabili o la commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Cassa, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.



LE PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231

SEZIONE VII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto e, segnatamente:

Art. 316-*bis* c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la rendicontazione non puntuale o falsata relativamente all'acquisto di servizi o prodotti
- l'alterazione di fatture o documenti fiscali al fine di mascherare spese non ammesse

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 316-*ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'alterazione della documentazione volta a partecipare ad una gara ad evidenza pubblica.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 317 c.p. (Concussione)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni."

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni"

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Cassa o offerta e donazione di denaro o altra utilità per ottenere un indebito vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Cassa o offerta e donazione di denaro o altra utilità per ottenere un indebito vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Articolo 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Cassa o offerta e donazione di denaro altra utilità per ottenere un vantaggio nel procedimento civile, penale o amministrativo.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 319-*quater* c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

'Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.'

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Cassa o offerta e donazione di denaro altra utilità per ottenere un vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

*

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

*

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei

suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la promessa o offerta di acquisto di forniture o di prestazioni professionali, assunzione di personale da parte della Cassa o offerta e donazione di denaro altra utilità per ottenere un indebito vantaggio o per ricompensare il conseguimento dello stesso.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 322-*bis* c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".*

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

*

Art. 640 c.p. (Truffa)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità:

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la comunicazione di dati non veri o alterazione e contraffazione della documentazione destinata agli enti pubblici al fine di trarre un indebito profitto arrecando un danno patrimoniale alla P.A.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la comunicazione di dati non veri o alterazione e contraffazione della documentazione destinata a ottenere erogazioni da parte dello Stato o di altri Enti pubblici.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.”

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica Amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (Organismi di diritto pubblico, Concessionari, Amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, Agenzia delle Entrate etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: "Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che: "è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica"¹.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione²;
 - di collaborazione, anche saltuaria³.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status*, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

3. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione sulla Cassa	Consigliere Delegato Ufficio Amministrazione

¹Cass. Pen., Sez. VI, n. 85/172191.

²Cass. Pen., Sez. VI, n. 81/148796.

³Cass. Pen., Sez. VI, n. 84/166013.

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
2	Gestione attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte dell'ente, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio (emissione DURC)	Ufficio Amministrazione Ufficio Contabilità Area DURC Consigliere Delegato
5	Gestione servizi alle imprese	Area iscrizioni imprese Area DURC Area segreteria Ufficio Amministrazione Consulente esterno (per il recupero crediti)
6	Gestione servizi lavoratori iscritti alla Cassa	Ufficio Deleghe Sindacali Consigliere Delegato
14	Gestione delle risorse informatiche	Funzione IT

4. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi che costituiscono l'Ente, i dipendenti e consulenti esterni, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure della Cassa, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale della Cassa ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi che costituiscono la Cassa, in via diretta sia ai Soggetti Terzi in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice etico, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure della Cassa e comunque dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Cassa). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei Soggetti Terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Soggetti Terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

6. Principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- ai dipendenti, Organi che costituiscono la Cassa, ai consulenti esterni che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Cassa deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Cassa; ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- i contratti tra la Cassa ed i Soggetti Terzi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Cassa e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con i Soggetti Terzi devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;

- i Soggetti Terzi devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo procedura sottoposta all'OdV (es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
- nei contratti con i Soggetti Terzi deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Cassa, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Cassa in caso si avvenga all'instaurazione del rapporto di consulenza), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con i Soggetti Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- nessun pagamento oltre € 500,00 può essere effettuato in contanti;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

7. Principi procedurali specifici

La Cassa è tenuta al rispetto dei seguenti principi procedurali specifici:

- Controllo Congruità Denunce

Le denunce incongruenti di ore di assenza sul totale ore dichiarate devono essere inviate all'impresa e questa deve rispondere giustificando e/o correggendo la denuncia; le imprese anomale sono riportate in BNI (banca dati nazionale). Sia per quanto riguarda il recupero che l'analisi delle incongruità, le posizioni da analizzare non sono frutto di scelte arbitrarie degli operatori bensì da estrazioni del sistema informativo. Ciò garantisce che nessuno possa arbitrariamente scegliere quali debitori o quali denunce controllare od omettere di controllare.

Il sistema informatico traccia tutte le attività svolte da chiunque intervenga nel processo.

- Emissione del D.U.R.C.

Conformemente alla normativa di riferimento, la procedura interna relativa al rilascio del D.U.R.C. prevede il coinvolgimento di tre differenti soggetti: Inps, Inail e la Cassa. In

particolare, è previsto che l'istruttoria della pratica venga eseguita separatamente da ciascuno dei tre Enti ed è costituita da due fasi distinte: l'istruttoria e la validazione.

La pratica risulta completata e, di conseguenza, l'ufficio competente può procedere con l'emissione del certificato solo quando tutti gli Enti hanno validato le rispettive risposte. In particolare, dopo che sono state verificate le risposte degli altri due Enti, l'ufficio competente della Cassa può provvedere all'emissione ed alla firma digitale del D.U.R.C..

Si precisa che è stata istituita la Banca dati nazionale delle imprese irregolari (BNI), che consente di verificare su tutto il territorio nazionale se un'impresa è stata considerata irregolare da una o più Casse Edili. Come riportato nel Testo Congiunto INPS-INAIL-Casse Edili del 12.07.2005 "alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese".

La procedura interna prevede l'obbligo di consultare la BNI per tutte le richieste di D.U.R.C. relative a:

- lavori privati,
- iscrizioni all'albo fornitori,
- attestazioni SOA,
- domande di agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni.

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture o servizi, la BNI viene consultata quando le richieste riguardano:

- la verifica dell'autodichiarazione,
- la partecipazione / aggiudicazione gara d'appalto,
- la stipula di contratto / convenzione / concessione.

Dopo aver consultato la BNI, nel D.U.R.C. viene dichiarato che:

- l'impresa è in regola - se nessuna Cassa Edile ha segnalato l'irregolarità dell'impresa,
- l'impresa non è in regola (e quindi il D.U.R.C. è negativo) - quando almeno una Cassa Edile ha segnalato l'irregolarità dell'impresa.

Al fine di evitare il rischio di emissione del D.U.R.C. in condizioni di irregolarità e ipotesi di fidelizzazione tra un operatore ed una determinata impresa, la Cassa è tenuta ad adottare criteri formalizzati predeterminati per l'assegnazione delle pratiche che possano prevedere, tra l'altro, il divieto di assegnare allo stesso operatore la gestione continuativa delle stesse imprese.

- Recupero crediti

La Cassa svolge l'attività tramite consulenti esterni e la scelta del consulente avviene secondo i principi procedurali generali indicati in precedenza.

- Attivazione e gestione delle pratiche legali (compresa la gestione dei rapporti con il legale esterno e l'eventuale Gestione dei Piani di Rientro)

La procedura interna prevede che il Responsabile dell'Ufficio Imprese individui le imprese a debito, proceda alla preparazione, all'aggiornamento e alla produzione della documentazione utile ai legali per la formulazione del parere sull'opportunità di procedere con l'azione legale.

I legali accreditati presso la Cassa devono effettuare una valutazione della pratica con l'indicazione dell'azione più idonea da intraprendere e si curino dell'iter legale.

Il legale è scelto dalle parti sociali (n. 3 dai sindacati e n. 3 dagli imprenditori) secondo un sistema che garantisce un raffronto tra più offerte e sulla base di requisiti predeterminati ed oggettivi.

- Gestione dei pagamenti e delle prestazioni per i lavoratori e rimborsi alle imprese

L'Ufficio prestazioni ai Lavoratori deve assicurare:

- la correttezza e la tempestività dei pagamenti e delle prestazioni erogate ai lavoratori e dei rimborsi alle imprese (per la quota parte di Malattia e per l'intero di Cassa Integrazione Apprendisti non coperta dall'INPS.);
- l'erogazione dei servizi a corredo (rimborsi per prestazioni sanitarie, etc...).

Nell'ambito delle sue attività:

- identifica i lavoratori a cui spetta il pagamento/servizio;
- trasmette ai lavoratori identificati il modulo Cassa da compilare con le indicazioni dell'IBAN.

È cura del lavoratore interessato compilare e consegnare il suddetto modulo alla rispettiva banca la quale dovrà timbrare, siglare e restituire il documento alla Cassa, via fax telematico, in modo da garantire la tracciabilità dei dati indicati dal lavoratore. Alla ricezione del modulo, l'Ufficio lavoratori inserisce i dati a sistema. Una volta inseriti i dati si produce una distinta, che deve essere autorizzata dal Direttore, con i pagamenti da inviare alla banca.

L'entità monetaria da "girare" ai lavoratori e, per la parte relativa ai rimborsi, alle imprese viene individuata dall'Ufficio Imprese e liquidata, nei limiti della disponibilità, dall'Ufficio prestazioni ai Lavoratori. L'invio della liquidazione al pagamento è in capo al Responsabile dell'Ufficio Servizi ai Lavoratori.

In particolare, l'Ufficio Lavoratori sulla base di specifiche procedure provvede alla:

- Gestione dell'accantonamento per ferie e gratifica natalizia ed al relativo trattamento economico secondo le modalità previste dalla procedura dedicata;
- Gestione della prestazione di Anzianità Professionale Edile;
- Fondo Pensione Prevedi: ogni lavoratore può liberamente decidere se aderire o meno al Fondo (che non ha scopi di lucro) ed associandosi si impegna a versare un contributo detratto dalla sua busta paga, a partire dal mese successivo a quello dell'adesione. L'iscrizione decorre dal giorno in cui il lavoratore sottoscrive il modulo di adesione.

L'importo spettante per ferie e gratifica natalizia e, laddove maturato, per le prestazioni di Anzianità Professionale Edile, viene erogato con bonifico su conto corrente intestato o cointestato al lavoratore o su carta prepagata intestata al lavoratore convenzionata con l'Ente. In casi eccezionali (es. lavoratore non più iscritto in Cassa Edile, uscito dal settore, ecc.) l'importo spettante, in assenza di dati bancari, può essere corrisposto anche con assegno.

- Gestione deleghe sindacali

L'Ufficio prestazioni ai Lavoratori si occupa della gestione delle deleghe sindacali, verificando la coincidenza tra i dati del modulo di delega sindacale e quelli inseriti dall'operatore sindacale nella funzione informatica "Deleghe" con riferimento a nome, cognome e data di nascita del lavoratore.

L'Ufficio verifica altresì la presenza della firma autografa in originale del lavoratore e della scelta dell'Organizzazione Sindacale sul modulo di delega.

8. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Cassa si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Il CCNL;
- Il Manuale Qualità.

SEZIONE VIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-ter del Decreto e, segnatamente:

Art 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni ufficiali verso Società di Revisione e Collegio Sindacale;
- l'elaborazione e la comunicazione di dati societari non corrispondenti al vero;
- la predisposizione e l'adozione dei documenti e delle comunicazioni sociali non corrispondenti al vero.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria nelle comunicazioni ufficiali verso Società di Revisione e Collegio Sindacale;

- l'elaborazione e la comunicazione di dati societari non corrispondenti al vero;
- la predisposizione e l'adozione dei documenti e delle comunicazioni sociali non corrispondenti al vero.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Articolo 2625 c.c. (Impedito controllo)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58."

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'occultamento di documenti o messa in atto di altre iniziative volte a impedire il controllo nei rapporti con i soci e il Collegio Sindacale e la società di revisione relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile del bilancio d'esercizio.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La modalità di commissione del reato riguarda:

- la restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci; liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La modalità di commissione del reato riguarda:

- la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

La modalità di commissione del reato riguarda:

- il rastrellamento di quote sociali per contrastare una possibile scalata o per speculazione finanziaria.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Art 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La modalità di commissione del reato riguarda:

- la riduzione del capitale sociale o realizzazioni di fusioni o scissioni che cagionino danno ai creditori.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

*

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale effettuato tramite attribuzione di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- la sottoscrizione reciproca di quote,
- la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la sopravvalutazione degli utili in bilancio e loro successiva distribuzione ad esempio per sostenere il prezzo delle quote sociali.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Art 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 2635- bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa."

Le modalità di attuazione dei reati riguardano:

- la promessa o dazione di denaro o di altra utilità in occasione di rapporti economici con soggetti terzi, in particolare con fornitori.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- l'ammissione al voto di soggetti non aventi il diritto;
- la non ammissione di soggetti aventi il diritto ad intervenire;
- la falsificazione del numero degli intervenuti.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- in occasione di ispezioni/verifiche delle autorità di vigilanza, l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria occultando con mezzi fraudolenti fatti che si dovrebbero comunicare;
- l'ostacolo consapevole all'esercizio delle funzioni delle suddette autorità.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
4	Gestione delle risorse finanziarie, (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password	Comitato di Gestione Consigliere Delegato Ufficio Contabilità

5	Gestione servizi alle imprese	Area iscrizioni imprese Area DURC Area segreteria Ufficio Amministrazione Consulente esterno (per il recupero crediti)
6	Gestione servizi lavoratori iscritti alla Cassa	Ufficio Deleghe Sindacali Consigliere Delegato
8	Gestione rapporti con l'amministrazione Finanziaria (es. predisposizione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti di imposta)	Ufficio Contabilità Ufficio Amministrazione
12	Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere; Gestione dei rapporti con la Società di Revisione, il Collegio sindacale	Comitato di Gestione Consigliere Delegato
13	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali	Consigliere Delegato

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi che costituiscono la Cassa, i dipendenti e i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- Il Modello;
- il Codice Etico;
- il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cassa (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.) devono essere rispettati determinati principi di comportamento.

In particolare, si suggeriscono i seguenti principi:

-Denuncia delle imprese

Le imprese o i consulenti delle stesse comunicano i dati relativi alle denunce attraverso apposito portale.

L'ufficio Imprese si occupa dell'importazione di tali dati dal portale al gestionale, mentre l'Amministrazione si occupa dell'importazione dal gestionale alla contabilità. L'ammontare complessivo delle denunce rappresenta il costo da registrare nel conto economico dell'Ente.

La fase di importazione è seguita da un controllo di corrispondenza o da una quadratura globale tra l'ammontare complessivo risultante dal gestionale e l'ammontare complessivo importato.

- Registrazione delle scritture relative ai costi del personale

L'Ufficio Amministrazione e l'Ufficio Contabilità provvedono alla registrazione in contabilità di quanto riportato nel file contenente le scritture contabili relative al costo del personale. È implicito un controllo di massima effettuato al momento dell'inserimento dei dati.

- Movimentazione di denaro

L'operatore della Area contabilità effettua attività di movimentazione di denaro per conto della Cassa.

Inoltre si occupa della riconciliazione degli e/c bancari. Tale attività viene svolta dall'operatore e/o da uno dei suoi collaboratori, i quali risultano intercambiabili nello svolgimento di tale funzione.

L'attività di riconciliazione viene supervisionata dal responsabile.

Va osservato, tuttavia, che il responsabile non dispone di alcun potere di firma o procura, disponendo di deleghe per il solo versamento in banca. Ciò limita di fatto al minimo la possibilità di disporre illecitamente del denaro in quanto ogni pagamento viene autorizzato attraverso la firma del Direttore e/o di uno dei Componenti del Comitato di Gestione.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico;
- rispettare le procedure ed i protocolli interni che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose di cui al presente paragrafo;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne alla Cassa, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (parti sociali, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Cassa. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario della Cassa, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dai creditori e dai terzi in genere con espresso divieto di ripartire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- assicurare il corretto funzionamento degli organi della Cassa, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, con espresso divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale;
- predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle Funzioni Interne coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche vengano redatte con il contributo di tutte le Funzioni Interne interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso, e che definiscano idonee scadenze, soggetti interessati, argomenti da trattare, flussi informativi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con Soggetti Terzi (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- non distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalla procedura e dal Codice Etico (gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore ovvero perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a Soggetti Terzi che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente;
- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione del Collegio Sindacale e/o di fuori di quanto previsto dalla procedura; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image dell'Ente;

- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso Soggetti Terzi;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori, sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione dei rapporti con i Soggetti Terzi, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza e/o alla società di revisione di svolgere le attività di rispettiva competenza:
 - richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. o diverse dai fornitori abituali e già qualificati.

Inoltre, è assolutamente vietato ai Destinatari:

- porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/01;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale)

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata in osservanza di specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle Funzioni Interne responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole in materia di reati societari;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

6. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Cassa si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- La normativa italiana in materia di predisposizione del bilancio;
- Il Manuale Qualità.

SEZIONE IX – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto e, segnatamente:

Art. 491-*bis* c.p. (Documenti informatici)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria allo scopo di eliminare le prove di un altro reato;
- indebito utilizzo della firma digitale certificata al fine di modificare un documento informatico avente valore legale.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 615-*ter* c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- l'accesso ad un sistema di un ente terzo al fine di acquisire informazioni a carattere commerciale e/o industriale o per acquisire la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti;
- l'accesso a parti precluse del sistema informatico interno o accesso ad esse tramite l'utilizzo di credenziali di colleghi abilitati senza esserne legittimati.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 615-*quater* c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*".*

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la detenzione, l'utilizzo o la diffusione di codici d'accesso attraverso i quali è possibile introdursi da remoto nella rete aziendale di un ente terzo;
- la detenzione' utilizzo o la diffusione di codici d'accesso per accedere a servizi cui non si avrebbe diritto (password di accesso alle caselle e-mail di altri dipendenti, allo scopo di controllarne le attività svolte).

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 615-*quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la diffusione all'interno del sistema informatico appartenente ad azienda terza di un software malevolo mediante un supporto rimovibile o tramite posta elettronica, allo scopo di danneggiarlo o interromperlo.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 617-*quater* c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telepativo o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- invio di messaggi di posta elettronica (spam) ad un terzo al fine di rallentare o bloccare le reti e i servizi di posta elettronica;
- l'intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra altri soggetti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 617-*quinqüies* c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

*"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'installazione di un software ("trojan horse" o "spyware") nel sistema di un terzo al fine di intercettare informazioni riservate

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 635-*bis* c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la violazione dei sistemi informatici su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'alterazione del funzionamento dei registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per partecipare a gare, iscrizioni ad albi, etc o per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Cassa, già trasmessi alla P.A.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la violazione dei sistemi informatici su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 635-*quinquies* c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

*"Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la trasmissione di un virus ai sistemi informatici di una PA al fine di danneggiarli

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 640-*quinquies* c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00".

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	Gestione servizi alle imprese	Area iscrizioni imprese Area DURC Area segreteria Ufficio Amministrazione Consulente esterno (per il recupero crediti)
6	Gestione servizi ai lavoratori iscritti alla Cassa	Ufficio Deleghe Sindacali Consigliere Delegato
14	Gestione delle risorse informatiche	Funzione IT

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi della Cassa, i dipendenti ed i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- il Modello Organizzativo;
- Il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo è inerente alle condotte poste in essere da tutti i soggetti che svolgono attività implicantemente l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo degli amministratori di sistema, con riferimento alla gestione del sistema informatico, i soggetti coinvolti nelle attività di comunicazione verso l'esterno.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico, i medesimi hanno il divieto di:

- attuare delle condotte che, anche solo in astratto o in via potenziale, possano costituire reato ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/01;
- accedere nei programmi o nella memoria di apparati informatici o telematici, protetti da chiavi di ingresso o altri mezzi di protezione, di Soggetti Terzi;
- cedere a terzi i propri codici di accesso ai Sistemi Informatici o utilizzare codici di accesso non autorizzati;
- procurarsi o introdurre nei Sistemi Informatici virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento del Sistema Informatico o dei dati in esso contenuti;
- procurarsi o introdurre nei sistemi informatici utilizzati da enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione virus o malware, nonché programmi o informazioni atti a provocare l'interruzione, il deterioramento o il danneggiamento dei relativi sistemi informatici o dei dati in essi contenuti;
- intercettare, impedire totalmente o parzialmente con qualsiasi forma di ingresso nel Sistema Informatico le comunicazioni; rivelare al pubblico quanto si è appreso con l'illegittimo inserimento nei canali di comunicazione;
- predisporre strumenti idonei alla intercettazione o anche soltanto all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- consentire l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;

- manomettere o modificare autonomamente i Sistemi Informatici, gli applicativi, le infrastrutture hardware e i dati in uso di proprietà della Cassa o di terzi;
- danneggiare i Sistemi Informatici di proprietà della Cassa o di Soggetti Terzi;
- connettersi, senza esplicita autorizzazione giustificata da ragioni di servizio, consultare, effettuare operazioni di download a/da siti web che siano da considerarsi illeciti alla luce delle disposizioni organizzative interne (quali, a titolo esemplificativo, siti che presentano contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto, all'ordine pubblico, che comportino la violazione della privacy di persone fisiche e/o giuridiche, che promuovono o appoggiano movimenti terroristici o sovversivi, che violano le norme dettate in materia di copyright e di proprietà intellettuale, ecc.);
- modificare le configurazioni standard di software ed hardware o di collegamento degli Strumenti Informatici a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (quali, linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- aggirare le regole di sicurezza informatica installate ed applicate agli Strumenti Informatici e telematici della Cassa.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- proteggere ogni sistema informatico, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware software* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati e/o elusi;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *hardware* e *software* (programmi) non approvati dalla Cassa e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);

- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Cassa, di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Cassa;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless*, sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Cassa, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Cassa;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività e nei processi sensibili, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

6. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Cassa si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Il Manuale Qualità.

SEZIONE X – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 -bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'acquisto, l'occultamento, la ricezione di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di effettuare investimenti

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 648-ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La modalità di attuazione del reato riguarda

- l'impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto al fine di effettuare investimenti posti in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
3	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi	Comitato di Presidenza Comitato di Gestione Area segreteria (per la fase istruttoria) Consigliere Delegato
4	Gestione delle risorse finanziarie, (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password	Comitato di Gestione Ufficio Contabilità Consigliere Delegato
5	Gestione servizi alle imprese	Area iscrizioni imprese Area DURC Area segreteria Ufficio Amministrazione Consulente esterno (per il recupero crediti)
6	Gestione servizi ai lavoratori iscritti alla Cassa	Ufficio Deleghe Sindacali Consigliere Delegato
11	Selezione e assunzione del personale e gestione amministrativa del personale	Comitato di Gestione

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi della Cassa, i dipendenti ed i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Modello;
- il Codice Etico;
- Il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi della Cassa, in via diretta, sia ai Soggetti Terzi in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi della Cassa, dei dipendenti, dei consulenti di porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*octies* del Decreto 231/2001, la Cassa adotta misure precauzionali e predisposto idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (ad esempio relativamente al rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti);
- determinare requisiti minimi in capo ai soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificare un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare specifiche previsioni di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio/autoriciclaggio.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- utilizzare, nelle transazioni, il sistema bancario, laddove possibile;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;

- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Paesi non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI e che non sono esposti alle minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e gestiti in autonomia per importi superiori, complessivamente, a euro 12.500;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Cassa;
 - certificato antimafia;
 - dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali;
- inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Cassa e dei principi contenuti nel Modello.

6. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Cassa si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Il Manuale Qualità.

SEZIONE XI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DEI REATI TRANSNAZIONALI E DEI DELITTI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24-*ter* del Decreto, ai Reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e ai Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-*quater* del Decreto.

Reati di criminalità organizzata:

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- la promozione, la costituzione e l'organizzazione di un'associazione volta a commettere delitti;
- l' allacciamento e il mantenimento di rapporti d'affari, economici o commerciali di natura delittuosa con l'organizzazione di uno dei Soggetti Terzi

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 416- bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 416- ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

Con l'entrata in vigore della legge 21 maggio 2019, n. 43, entrata in vigore in data 11 giugno 2019, il testo della norma è stato così modificato:

"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis)".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Reati transnazionali:**Art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)**

"1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

*

Art. 12, commi 3, 3-bis 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile Latina

*

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

“É punito chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione, composta da tre o più persone, che ha per scopo quello di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

É punito anche chi, semplicemente, partecipa all'associazione.

É previsto un aumento di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; ulteriormente la pena è aumentata se l'associazione è armata.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80 (ossia, se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva).

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73 (ossia quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità) è prevista una pena ridotta.

Le pene previste nell'art. 73 sono diminuite per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti”.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Delitti di terrorismo:**Art. 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Articolo 270-quater 1 c.p. (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo)

"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 280-*bis* c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 289-*bis* c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo)

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici

o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)

"Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)"

*

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999

"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
3	Selezione fornitori/consulenti, negoziazione e stipula dei relativi contratti per gli approvvigionamenti di beni e servizi	Comitato di Presidenza Comitato di Gestione Area segreteria (per la fase istruttoria) Consigliere Delegato
4	Gestione delle risorse finanziarie, (ciclo attivo e passivo), gestione homebanking e relative password	Comitato di Gestione Ufficio Contabilità Consigliere Delegato
5	Gestione servizi alle imprese	Area iscrizioni imprese Area DURC Area segreteria Ufficio Amministrazione Consulente esterno (per il recupero crediti)
6	Gestione servizi ai lavoratori iscritti alla Cassa	Ufficio Deleghe Sindacali Consigliere Delegato

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
11	Selezione e assunzione del personale e gestione amministrativa del personale	Comitato di Gestione

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi che costituiscono la Cassa Edile, i dipendenti e i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Modello;
- il Codice Etico;
- il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi che costituiscono la Cassa, in via diretta, ai Soggetti Terzi in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi che costituiscono la Cassa, dei dipendenti e dei consulenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001 e Art. 12 legge 16 marzo 2006, n. 146)

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di Cassa Edile di Latina deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- identificare e formalizzare le modalità di pagamento e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici, ecc.), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria;

- formalizzare e autorizzare (a un adeguato livello gerarchico) le modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate), nonché rispettare la normativa in materia;
- valutare nella scelta del fornitore e del subappaltatore la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Cassa.

Si rimanda, inoltre, ai protocolli previsti:

- nel capitolo dedicato ai Reati contro la PA;
- nel capitolo dedicato ai Reati societari.

6. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Cassa si compone di:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Il Manuale Qualità.

**SEZIONE XII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI
 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
 DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

1. Il Reato

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*decies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 377-*bis* c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

Le modalità di attuazione del reato riguardano:

- le dichiarazioni non veritiere da parte di un indagato, imputato o testimone sottoposto a procedimento penale
- le istruzioni, pressioni, minacce o promesse di utilità da parte di membri degli organi della Cassa, di dipendenti o collaboratori dell'organizzazione, o di altri soggetti non direttamente collegati, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio all'organizzazione

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
7	Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali	Comitato di Gestione Comitato di Presidenza Consulenti esterni (Avv. De Simone, Avv. Di Pietro, Avv. Valori e Avv. Ilardo per le questioni inerenti la materia del diritto civile, Avv. Riccardi per le questioni inerenti la materia giuslavoristica e Avv. Lauretti per le questioni inerenti la materia penale)

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi che costituiscono la Cassa, i dipendenti e i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Modello;
- il Codice Etico;
- il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai dipendenti e agli Organi che costituiscono la Cassa, in via diretta, sia ai Soggetti Terzi in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto a carico degli Organi che costituiscono la Cassa, dei dipendenti e dei consulenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001)

È fatto, in specifico, esplicito divieto di esercitare - anche per interposta persona - qualsiasi forma di pressione, violenza o minaccia e promettere, o offrire denaro o altra utilità, al fine di indurre chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci. Inoltre, è vietato adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento potenzialmente idoneo a intralciare deviare o eludere le investigazioni dell'Autorità, in relazione alla commissione di un reato.

5. Il sistema di controllo specifico

Il sistema di controllo specifico adottato dalla Cassa si compone di:

- Modello 231.
- Codice Etico;
- Il Manuale Qualità.

SEZIONE XIII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l' omissione di sorveglianza nell'attività produttiva di organizzazione, mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi e di applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)

"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l' omissione di sorveglianza nell'attività produttiva di organizzazione, mancanza di procedure atte a prevenire gli incidenti lavorativi e di applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

2. Principi generali

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di Funzioni Interne che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi della Cassa, i dipendenti e i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- Modello;
- il Codice Etico;
- DVR;
- il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Attività e processi sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
10	Gestione del sistema HSE	Comitato di Gestione

5. Misure di prevenzione dei reati

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-septies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di Funzioni Interne che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

6. Sistema di controllo specifico

Le figure coinvolte nell'ambito della gestione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tenute ad osservare le previsioni di leggi esistenti in materia, le

norme comportamentali richiamate nel Codice Etico nonché le modalità organizzative ed operative riportate all'interno della documentazione di sistema.

È fatto obbligo alle figure designate di garantire il costante aggiornamento della documentazione di sistema, nonché un adeguato livello di sensibilizzazione e formazione ai lavoratori al fine di prevenire i rischi connessi alle attività produttive.

Il principale documento organizzativo che descrive le modalità adottate da Cassa Edile di Latina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è:

- DVR

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la Cassa si è dotata di diverse Funzioni Interne (RSPP e RLS) con adeguate qualifiche e competenze in materia capaci di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

La politica della Cassa in tema di salute e sicurezza sul lavoro deve essere diffusa, compresa, applicata ed aggiornata a tutti i livelli organizzativi. Le linee d'azione generali devono essere orientate verso un costante miglioramento della qualità della sicurezza e devono contribuire allo sviluppo effettivo di un "sistema di prevenzione e protezione". Tutte le Aree della Cassa devono osservare le disposizioni in materia di salute, di sicurezza e di igiene del lavoro e tenerne conto in occasione di qualunque modifica degli assetti esistenti, compresi gli interventi sulle infrastrutture degli ambienti di lavoro.

I processi in oggetto sono comunque condotti in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Interne coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, debitamente tracciati e compiuti nel rispetto delle procure e deleghe conferite, secondo le Schede a cui si rinvia e che costituiscono allegato del presente Modello.

SEZIONE XIV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 452-*bis* c.p. (Inquinamento ambientale)

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 452-*quater* c.p. (Disastro ambientale)

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 452-*quinqies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

*"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

*

Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

*

Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

*

Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

*

D.Lgs. 152/06, art. 137 (Sanzioni penali - Scarichi idrici)

Comma 2

"Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."

Comma 3

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Comma 5

"Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i

valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."

Comma 11

"Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."

Comma 13

"Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

*

D.Lgs. 152/06, art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**Comma 1**

"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/06, art. 256, co. 4)."

Comma 3

"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."

Comma 5

"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.Lgs. 152/06, art. 256, co. 4)."

Comma 6, primo periodo

"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 152/06, art. 257 (Bonifica dei siti)**Comma 1**

"Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote."

Comma 2

"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 152/06, art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**Comma 4, secondo periodo**

"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 152/06, art. 259 (Traffico illecito di rifiuti)**Comma 1**

"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 152/06, art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**Comma 1**

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività."

Comma 2

"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività."

Si segnala l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, il quale ha abrogato il citato art. 260 del D.Lgs. 152/2006 cui fa riferimento l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 in commento, introducendo analoga disposizione all'interno del Codice Penale.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, in base al disposto dell'art. 8 del decreto stesso, ogni richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 deve intendersi riferito all'art. 452-*quaterdecies* del Codice Penale ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 152/06, art. 260-*bis* (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Comma 6

"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Comma 7, secondo e terzo periodo

"Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Comma 8

"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo)."

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 152/06, art. 279 (Sanzioni)

Comma 5

"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

L. 7 febbraio 1992, n. 150, Artt. 1, 2, 3-bis, 6 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

L. 549/93, Art 3. (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

Comma 6

"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

D.Lgs. 202/07, Art. 8 (Inquinamento provocato da navi - Inquinamento doloso)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

D.Lgs. 202/07, Art. 9 (Inquinamento colposo)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 la Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile

*

In sintesi, le **famiglie di reati ambientali previsti dal Decreto sono le seguenti:**

- danneggiamento di specie e habitat protetti: uccisione, cattura, distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti a specie animali o vegetali selvatiche protette e distruzione o deterioramento significativo di un habitat all'interno di un sito protetto;
- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano scarichi idrici; esercizio di scarichi senza autorizzazione, superamento dei limiti allo scarico, inadempimento prescrizioni autorizzative;
- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione rifiuti (trasporto, smaltimento, recupero): esercizio di attività di gestione rifiuti senza autorizzazione, traffico illecito di rifiuti, inadempimento prescrizioni normative;
- mancato rispetto di adempimenti normativi applicabili alle attività che generano emissioni in atmosfera: superamento dei valori limite di qualità dell'aria dovuto al superamento dei limiti di emissione;
- mancato rispetto delle procedure di comunicazione e dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee;
- versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi;
- commercio internazionale di specie animali e vegetali e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi;
- produzione, consumo, importazione esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per l'ozono atmosferico.

2. Principi generali

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Lavoratore e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia ambientale e coinvolto nei processi sensibili di Cassa Edile di Latina nell'ambito dei reati di cui all'art. 25-*undecies* D.L.gs 231/01.

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Cassa, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi della Cassa, i dipendenti e i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Modello 231;
- il Codice Etico;
- il Manuale Qualità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali

Le principali attività sensibili, connesse ai reati ambientali, ed in considerazione della vicinanza dello stabilimento con un sito protetto, sono di seguito riportate.

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
9	Gestione ambientale	Ufficio Amministrazione Consulente esterno (SAMECO S.r.l.)

5. Principi generali di comportamento

La Cassa adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione è costantemente aggiornata da parte del Direttore responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili Cassa Edile di Latina in generale:

- consente una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenzia il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- consente l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- prevede un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono



rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

SEZIONE XV – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Il Reato

Il presente protocollo si riferisce al Reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto e, segnatamente:

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

Comma 12

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

Comma 12-bis

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.*

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

Comma 3

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.”

Comma 3-bis

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.”

Comma 3-ter

“La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.”

Comma 5

“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina**2. Attività sensibili**

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
11	Selezione e assunzione del personale e gestione amministrativa del personale	Comitato di Gestione

3. Il sistema in linea generale

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione del personale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi della Cassa, i dipendenti e i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- il Modello 231;
- il Codice Etico;
- il Manuale Qualità
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

SEZIONE XVI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all’art. 25 *novies* del Decreto e, segnatamente:

L. 633/1941, art. 171 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

"Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; e) (abrogata) f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00".

La modalità di attuazione del reato riguarda:

- l’abusiva duplicazione o detenzione di software o illecito utilizzo di banche dati con lo scopo di consentire un risparmio in termini di costi legati al mancato acquisto di prodotti informatici o banche dati muniti di regolare licenza

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

L. 633/1941, art 171-*bis* (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità."

L. 633/1941, art 171-*ter* (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

*

L. 633/1941, art 171-*ter* (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

"1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Il reato è scarsamente rilevante per le attività di Cassa Edile di Latina

*

L. 633/1941, art 171-septies (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

Il reato è scarsamente rilevante per le attività svolte da Cassa Edile di Latina

*

L. 633/1941, art 171-*octies* (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità".

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Il reato è scarsamente rilevante per le attività svolte da Cassa Edile di Latina**2. Attività sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, che l'Ente ha rilevato al suo interno sono:

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	Gestione servizi alle imprese	Area iscrizioni imprese Area DURC Area segreteria Ufficio Amministrazione Consulente esterno (per il recupero crediti)
6	Gestione servizi lavoratori iscritti alla Cassa	Ufficio Deleghe Sindacali Consigliere Delegato
14	Gestione delle risorse informatiche	Responsabile IT

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi che costituiscono l'Ente, dei dipendenti e dei consulenti di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- utilizzare i *software* coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente *software* regolarmente acquistati dalla Cassa Edile.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un software coperto da licenza.

Il sistema di controllo in essere nella Cassa Edile è composto da:

- Modello 231;
- Codice Etico;
- Il Manuale Qualità.

I processi in oggetto sono comunque condotti in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le Funzioni Interne coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo, debitamente tracciati e compiuti nel rispetto delle procure e deleghe conferite, come analiticamente ricostruite nelle Schede a cui si rinvia e che costituiscono allegato del presente Modello.